

**STATUTO dell'ASSOCIAZIONE ".....CIRCOLO CULTURALE LA  
TORRE....."**

Premesso che il 20.05.1995, in Chiavenna, nello studio del Notaio Dott. Nicola Tursi, in via M. Del Grosso 5, si sono costituiti i signori Biavaschi Ivo, Dolci Guido, Pozzoli Giorgio, Del Curto Marco, Faldarini Gaetano, Lauretta Italo Corrado, Maraffio Stefano, Iacomella Ivano, Barilani Quirico, Angelinetta Paolo; costoro hanno convenuto la costituzione dell'associazione denominata "Circolo Culturale La Torre" non avente carattere di lucro con sede in Chiavenna via Consoli Chiavennaschi 2.

L'associazione aveva agli scopi l'organizzazione e le modalita' di funzionamento risultanti dallo Statuto allegati al suddetto atto sotto la lettera

a) ed inteso parte integrante e sostanziale

- in forza di tale statuto, l'assemblea ha il potere, ai sensi dell'art 19, di deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

in data 24.10.2008 presso la sede dell'associazione, con la maggioranza prevista dallo statuto attualmente in vigore, il presidente convoca una assemblea straordinaria allo scopo di valutare le modifiche dello stesso.

Dopo un ampia discussione l'assemblea elabora ed adotta il nuovo statuto che sostituirà integralmente quello precedente.

**Art. 1 – Denominazione - Sede - Durata**

E' costituita, ai sensi della L. n. 383 del 7 dicembre 2000 (*Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale*), della L.R. n. 1 del 14 febbraio 2008, (*T.U. delle Leggi Regionali in materia di Volontariato, Cooperazione Sociale, Associazionismo e Società di Mutuo Soccorso*) e delle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "...**Circolo Culturale La Torre**...", con sede legale

in.....**Chiavenna.....**,Via..**M.Quadrio .....**n.....**8...**

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune, fermi gli obblighi di comunicazione a cui l'Associazione è tenuta in virtù di disposizioni normative.

La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 2 – Oggetto associativo – Finalità ed attività**

L'Associazione persegue finalità di utilità sociale, non ha scopo di lucro e garantisce il rispetto dei principi di democrazia ed uguaglianza di diritti, libertà e dignità degli associati, di pari opportunità tra uomini e donne; assicura, inoltre, l'effettiva partecipazione degli aderenti a tutte le attività associative, l'uniforme disciplina del rapporto associativo e delle modalità di adesione.

L'Associazione si pone i seguenti obiettivi: Favorire con pubblicazioni, incontri e manifestazioni la riscoperta della nostra identità locale, nazionale ed Europea attraverso l'analisi critica della realtà presente e passata, con particolare riguardo alle tematiche storiche, politiche, culturali e econoco-sociali. In Valchiavenna l'associazione si prefigge di essere la "casa comune" per tutti coloro che, critici verso i partiti esistenti, con spirito antconformista, si riconoscono nelle anime localistiche, cattolico tradizionaliste, liberiste, patriottiche e nazionalpopolari che caratterizzano la nostra storia.

L'Associazione rappresenta gli Associati in ogni sede e potrà compiere ogni attività agli scopi predetti.

.....  
.....  
.....  
.....

.....e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni normative citate all'art. 1.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ricorrendo a propri associati ed a terzi.

### **Art. 3 - Criteri di ammissione**

Possono presentare domanda di adesione all'associazione tutte le persone che ne condividano i principi ispiratori ed i fini istituzionali ed intendano impegnarsi a perseguirli. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di tutti coloro i quali, ferma la condivisione di principi ispiratori e fini istituzionali, intendano fornire un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare quali soci onorari coloro i quali abbiano fornito un particolare contributo morale o materiale alla vita dell'associazione. Il Consiglio Direttivo può anche ammettere, o nominare quali soci onorari, enti giuridici, nella persona di un solo rappresentante, designato con apposita delibera dell'ente interessato. La richiesta di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo, che delibera nel corso della prima riunione utile.

Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota associativa non è trasmissibile ad alcun titolo, né rivalutabile.

### **Art. 4 – Obblighi e diritti e degli associati**

Gli associati sono obbligati a: osservare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni ed i provvedimenti adottati dagli organi associativi; versare le quote associative secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'assemblea; svolgere le attività preventivamente concordate; tenere un comportamento conforme a finalità e principi associativi.

Gli associati hanno diritto di: esser convocati e votare, direttamente o per delega, alle Assemblee. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun aderente non può essere titolare di più di .....1..... delega/deleghe (*valutare in rapporto al numero complessivo dei soci*);

elettorato attivo e passivo alle cariche sociali; conoscere programmi ed attività con i quali l'Associazione intende perseguire gli scopi sociali; partecipare a tutte le iniziative, le attività e le manifestazioni promosse dalla stessa; accedere ad atti e registri ed estrarne copia, a proprie spese, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*); comunicare il proprio recesso, senza oneri, con preavviso scritto di **..15 giorni.....**, indirizzato al Consiglio Direttivo; proporre progetti ed iniziative all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo.

I singoli aderenti, a titolo di scelta personale, hanno facoltà di effettuare versamenti ulteriori rispetto alle quote approvate dall'assemblea, salvo il rispetto del principio di parità di trattamento.

I soci non hanno diritto di voto nelle deliberazioni relative alla propria esclusione.

#### **Art. 5 – Perdita della qualità di associato**

La qualità di associato si perde per: decesso dell'associato persona fisica; estinzione dell'associato ente giuridico; recesso; esclusione, che può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per:

1. morosità nel pagamento delle quote associative, protratta per **.....30 giorni.....** giorni dal termine di scadenza stabilito;
2. inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti interni e dei provvedimenti degli organi associativi;
3. mancato compimento dell'attività concordata senza giustificato motivo o preavviso;
4. comportamenti contrastanti con le finalità istituzionali o che danneggino l'Associazione.

Il provvedimento di esclusione deve essere sinteticamente motivato e comunicato tramite raccomandata a./r. all'interessato. Il socio che intende impugnare il provvedimento deve presentare ricorso all'assemblea oppure al Collegio di Garanzia, se eletto. Il ricorso, motivato e da comunicarsi tramite raccomandata a./r., deve pervenire presso la sede

dell'associazione entro quaranta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'interessato, della comunicazione del provvedimento di esclusione. Sul ricorso decide il Collegio di Garanti, se eletto, oppure, in caso contrario, l'assemblea nel corso della prima riunione utile.

Il socio cessa di appartenere all'Associazione decorso inutilmente il termine per proporre ricorso contro l'esclusione o con la conferma dell'esclusione.

In ogni caso di cessazione del rapporto associativo, i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né, in particolare, possono chiedere la restituzione di quote e contributi versati.

#### **Art. 6 – Gli organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli aderenti; il Consiglio Direttivo; il Presidente ed il Vicepresidente; il Segretario (organo facoltativo); il Tesoriere (organo facoltativo); Il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo); Il Collegio di Garanzia (organo facoltativo). Tutte le cariche associative sono elettive.

Delle cariche di Segretario e Tesoriere può anche essere titolare la stessa persona.

Tutte le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi sia presso la sede associativa che altrove, purché entro il territorio **...della provincia di Sondrio.....**

In caso di dimissioni o esclusione e per ogni altro motivo di cessazione dall'incarico, eventuali sostituzioni devono essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea, nel corso della prima riunione utile. I sostituti decadono con i componenti già in carica.

#### **Art. 7 – Assemblea degli associati**

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è presieduta e convocata dal Presidente almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione ed almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, mediante avviso personale (lettera, fax o e-mail) contenente ordine del giorno, data, ora, luogo di prima e seconda convocazione dell'adunanza, che può

tenersi anche il medesimo giorno della prima.

L'assemblea discute e delibera su:

- rendiconto economico-finanziario e relazione sull'attività svolta e programmata;
- ammontare delle quote associative e relativi termini di pagamento;
- in seconda istanza, l'esclusione dei soci, ove non sia stato eletto il Collegio di Garanzia;
- eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- eventuali modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- scioglimento, elezione del liquidatore o dei liquidatori e devoluzione del patrimonio;
- ogni altro argomento ad essa demandato per legge o a norma del presente statuto.

Elegge, inoltre, i componenti del Consiglio Direttivo e può eleggere, qualora lo ritenga opportuno, un Revisore dei Conti, oppure un Collegio dei Revisori dei Conti, ed un Collegio di Garanzia.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono invece la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea è comunque convocata anche quando ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati. In tali casi, l'assemblea dovrà tenersi non oltre sessanta giorni dalla richiesta.

#### **Art. 8 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo resta in carica .....3..... anni (al massimo tre) e i suoi componenti sono rieleggibili; è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di ...15..... membri,

eletti tra gli aderenti. L'Assemblea, prima di procedere all'elezione, delibera il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente e ha facoltà di eleggere il Segretario ed il Tesoriere o il Segretario – Tesoriere.

Il Consiglio viene convocato almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza a cura del Presidente, mediante avviso personale (lettera o fax o e-mail) contenente ordine del giorno, data, luogo e ora della convocazione. Nei casi di motivata urgenza, la convocazione può essere effettuata anche senza il rispetto del predetto termine. Il Consiglio è convocato almeno **..2....** volte all'anno e comunque ogni qual volta se ne presenti la necessità o ne facciano richiesta scritta almeno **....10.....** componenti. In tal caso, la riunione dovrà tenersi non oltre sessanta giorni dalla richiesta.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza **..dei presenti.....(ad es.: "dei voti" oppure "dei presenti")**.

Il Consiglio Direttivo è titolare delle seguenti funzioni:

- provvedere all'attuazione delle delibere assembleari ed agli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria – eccettuati gli atti riservati all'assemblea dalla legge o dallo Statuto – per il raggiungimento delle finalità istituzionali, in conformità alle linee programmatiche definite dall'assemblea;
- eleggere al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, il Segretario ed il Tesoriere o il Segretario-Tesoriere;
- sottoporre all'assemblea il rendiconto economico-finanziario e la relazione sull'attività svolta e programmata;
- accogliere o respingere le domande di adesione;
- deliberare, in prima istanza, in merito all'esclusione dei soci;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci;

- redigere eventuali regolamenti interni e proporli all'assemblea;
- deliberare sulle altre materie demandate a norma di legge o del presente statuto.

#### **Art. 9 – Presidente ed il Vicepresidente**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno e dura in carica .....3..... anni (*al massimo tre*). Può essere rieletto. E' rappresentante legale dell'Associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio; presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, secondo modalità e termini previsti dallo Statuto.

In caso di necessità ed urgenza motivate, il Presidente compie i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso Consiglio, per la ratifica, nel corso della prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento, per qualsiasi causa, del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Di fronte ad aderenti, terzi, pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

#### **Art. 10 – Segretario e Tesoriere** (Organi eventuali)

Il Segretario coadiuva il Presidente, in particolare nella redazione dei verbali di assemblea e Consiglio Direttivo; cura la corrispondenza, la tenuta e l'aggiornamento del Registro dei soci, del Registro dei verbali dell'assemblea, del Registro dei verbali del Consiglio Direttivo e di atti, documenti e registri la cui tenuta non sia demandata al Tesoriere. Assicura idonea pubblicità di atti, documenti e registri associativi, in conformità alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione; cura tenuta ed aggiornamento di atti, documenti e registri contabili. Dispone della firma sociale e rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi esclusivamente in relazione alle funzioni delle quali è titolare ed entro gli importi stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare al Tesoriere la redazione della bozza del rendiconto economico-finanziario.



#### **Art. 11 – Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività ed in generale utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette, né durante la vita dell'Associazione, né in sede di scioglimento, salve eventuali ipotesi di destinazione o distribuzione imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

#### **Art. 12 – Rendiconto economico-finanziario**

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto relativo all'anno precedente deve essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno **...20.....** giorni prima della data fissata per l'assemblea, in modo che i soci ed il Revisore o i Revisori dei Conti eventualmente eletti ne possano prendere visione.

**Art. 15 – Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente statuto. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le indicazioni dell'assemblea, che elegge altresì il liquidatore oppure più liquidatori.

**Art. 16 – Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia ed alle eventuali successive modificazioni.

\_\_\_\_\_li\_\_\_\_\_

Il Presidente

Lisanna Ratti

Il Segretario

Luciana Rossi